

# L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI



È una prestazione per il lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio, le supplenze del personale precario della scuola privata), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell'anno solare precedente la domanda.

## A chi spetta

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell'anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione.

Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro. È, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all'inizio di un nuovo rapporto lavorativo.

Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia della durata e della misura della prestazione da liquidare.

## Quando spetta

Per ottenere l'indennità occorre:

- essere assicurati da almeno **2 anni** e aver versato almeno un contributo prima del biennio precedente la domanda;
- avere svolto lavoro dipendente per almeno **78 giorni** di calendario nel periodo di riferimento. Vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione (le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.) Sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).

## La domanda

La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.

La domanda deve essere:

- compilata sull'apposito modulo;
- accompagnata dalle dichiarazioni dei datori di lavoro nell'anno solare di riferimento;
- corredata dal modulo per le detrazioni ai fini dell'Irpef, compilato e firmato dall'interessato.

Il disoccupato ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare. I moduli sono reperibili presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Moduli", area "Prestazioni a sostegno del reddito".

### Chi paga

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. Per il pagamento si può indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso banca o ufficio postale.

L'indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato soggiorna in Paesi extracomunitari non regolati da convenzioni bilaterali.

L'indennità non può essere pagata se si è titolari di:

- pensioni dirette;
- assegno ordinario di invalidità;
- indennità giornaliera antitubercolare;
- indennità di malattia;
- indennità di maternità.

### Quanto spetta

A partire dal 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al **35 % della retribuzione** per i primi 120 giorni e al **40 %** per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. In caso di orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, si considera il sesto giorno come effettivamente lavorato.

### Importi mensili

Anche per la disoccupazione con requisiti ridotti (verificatasi nell'anno precedente) sono previsti determinati limiti di importo.

L'indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro pagate dall'Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l'indennità l'Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud).

### I contributi figurativi

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.

I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore.



Questi contributi possono essere utilizzati per:

- il diritto e la misura per la pensione di vecchiaia;
- il diritto e la misura per l'assegno ordinario di invalidità;
- solo la misura per la pensione di anzianità;
- il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all'età richiesta per la pensione di anzianità.

### Il ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps entro **90 giorni** dalla data di ricevimento della lettera di rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli **sportelli** della Sede Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con **raccomandata** con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli **Enti di Patronato** riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

### Situazioni particolari

#### Gli artigiani

Gli **artigiani** hanno diritto all'indennità per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda, purchè lo status di disoccupato sia accertabile tramite:

- la documentazione da cui risulti la comunicazione da parte dell'azienda all'ufficio provinciale del lavoro e all'Inps dei periodi di inattività;
- la dichiarazione rilasciata dall'ente bilaterale artigianato che ha provveduto ad erogare le integrazioni economiche per il periodo durante il quale è previsto l'indennizzo; tali integrazioni sono cumulabili e compatibili con l'indennità di disoccupazione.

#### I parasubordinati

Coloro che sono iscritti alla Gestione separata non hanno diritto all'indennità. In particolare, non si ha diritto alla prestazione:

- se si è iscritti come liberi professionisti, dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione;
- se si è iscritti come collaboratori coordinati e continuativi o come lavoratori a progetto, per i periodi di attività che dovranno essere dichiarati con autocertificazione o con attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto.

Quindi, il lavoratore che, nell'anno solare di riferimento, ha prestato la sua attività esclusivamente come parasubordinato (con obbligo di iscrizione alla Gestione separata), non ha diritto alla prestazione.